SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 901-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PERITORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro « ad interim » della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1977

Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione

---

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione assicura che i *containers*, usati nei traffici internazionali — terrestri e marittimi ma non aerei — posseggano determinate caratteristiche *standard*, e quindi agevolmente controllabili, di resistenza e di sicurezza.

A tal fine prevede una serie di previe verifiche a livello tecnico circa i requisiti internazionalmente concordati, riducendo per converso i controlli sul contenitore nella fase dei suoi vari movimenti da un Paese all'altro.

La Convenzione, che si applica anche ai *containers* già in uso, si inserisce nel quadro della intensificazione dei traffici internazionali e della sempre maggiore permeabilità delle frontiere e soddisfa l'esigenza di garantire l'utente e di agevolare i movimenti.

La Commissione affari esteri si è pronunciata a favore della ratifica e propone al Senato di approvare il relativo disegno di legge.

PERITORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII della Convenzione stessa.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.